

N. 6700/11 R.G.N.R.  
N. 9270/11 R.G.G.I.P.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

---

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
- articolo 429 c.p.p. -

Il Giudice dott. Fabrizio D'Arcangelo,  
all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di:

**RUGGIERO Riccardo**, nato a Napoli il 26 agosto 1960, elettivamente domiciliato in Milano P.zza Castello nr. 21 presso il proprio difensore Avv. Marco De Luca, libero contumace.  
Difeso di fiducia dall'Avv. Marco De Luca, con studio in Milano, P.zza Castello nr. 21, e dall'Avv. Cristina Enrica Proto, con studio in Milano via Paisiello nr. 1.

**LUCIANI Luca**, nato a Padova il 2 novembre 1967, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi nr. 3, presso il proprio difensore Avv. Franco Coppi, libero assente.  
Difeso di fiducia dall'Avv. Franco Coppi, con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi nr. 3

**CASTELLI Massimo**, nato a Roma il 17 luglio 1959, elettivamente domiciliato in Milano C.so di Porta Romana nr. 46, presso il proprio difensore Avv. Fabrizio Gobbi, libero contumace.  
Difeso di fiducia dall'Avv. Fabrizio Gobbi, con studio in Milano, C.so di Porta Romana nr. 46.

**IMPUTATI**

**Ruggiero Riccardo, Castelli Massimo, Luciani Luca**

del delitto p. e p. dagli artt. 2638 I, II e III c. cod. civ., 81 cpv., 110, 48 c.p., perché, previo accordo ed in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

**Ruggiero Riccardo**, nella sua qualità di Direttore Generale e di Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.a., cariche rispettivamente ricoperte a partire dal 7 maggio 2002 e dal 5 settembre 2002, ed a far data dal 5 ottobre 2005 altresì responsabile del "business" della telefonia mobile

**Castelli Massimo**, nella sua qualità di Direttore Operativo di TIM Italia S.p.a. (fusa in Telecom Italia S.p.a. con efficacia dal 1° marzo 2006) dal 15 aprile 2005 al 1° giugno 2006, nonché di Responsabile *Market Development in Operations* dal 1° giugno 2006 sino al 22 gennaio 2007

**Luciani Luca**, nella sua qualità di Responsabile *Marketing and Sales* di TIM Italia S.p.a. (fusa in Telecom Italia S.p.a. con efficacia dal 1° marzo 2006) dal 15 aprile 2005 sino al 1° giugno 2006, nonché di Responsabile *Sales Customer Service in Operations* dal 1° giugno 2006 al 22 gennaio

*Handwritten signature*

2007 e poi Responsabile *Domestic Mobile Services* dal 22 gennaio 2007 al 22 dicembre 2008

al fine di prospettare il raggiungimento di una quota di mercato da parte di Telecom Italia S.p.a., relativamente alla telefonia mobile, superiore a quella effettiva, ricorrevano ad un artificio tecnico-contabile finalizzato ad incrementare fittiziamente il volume della clientela e posto in essere tramite una procedura consistita nel mantenere attive schede SIM di immediata e prossima scadenza, in realtà da disattivare in virtù della decorrenza di tredici mesi dall'ultima ricarica di ciascuna di esse, a mezzo di un accredito fittizio su ciascuna di esse della somma di un centesimo di euro, accredito realizzato attraverso l'utilizzo strumentale di una apposita procedura informatica aziendale denominata "*balance*", in realtà *ab origine* strutturata per riequilibrare errori contabili di sistema

comunicavano all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi degli artt.1 c. VI lett. c) n. 12 e 29 L. 249/97, tali dati dolosamente alterati al fine di modificare la *customer base* e conseguentemente la *market share* di Telecom Italia S.p.a., in tal modo prospettandosi un numero di linee attive maggiore di quelle effettive, per il tramite degli appartenenti all'Ufficio *Regulatory Affairs* - Rapporti con l'Autorità, di Telecom Italia S.p.a., Paola Giammusso, Gilberto Nava, Alessandro Talotta e Francesco Castelli, così indotti in errore sulla veridicità degli stessi, con le modalità in appresso indicate:

in data 4 aprile 2007, con riferimento all'esercizio 2006, nella misura di 223.000 schede, che consentivano l'aumento fittizio della *customer base* dello 0,69% rispetto alla quota effettiva, che corrispondeva ad un fittizio incremento della *market share* dello 0,19%

in data 11 e 23 aprile 2008, con riferimento all'esercizio 2007, nella misura di 2.742.000 schede, che consentivano l'aumento fittizio della *customer base* dell'8,16% rispetto alla quota effettiva, che corrispondeva ad un fittizio incremento della *market share* dell'1,88%

in data 31 marzo 2009, con riferimento all'esercizio 2008, nella misura di 2.345.000 schede, che consentivano l'aumento fittizio della *customer base* del 7,23% rispetto alla quota effettiva, che corrispondeva ad un fittizio incremento della *market share* dell'1,64%

così per un totale complessivo di 5.310.000 schede fittiziamente ricaricate

nonché, per un totale complessivo di 1.042.447 schede non ricaricate nei 12 mesi successivi all'attivazione, comunicate con le seguenti modalità:

in data 25 aprile 2006, con riferimento all'esercizio 2005, nella misura di 184.180 schede

in data 4 aprile 2007 con riferimento all'esercizio 2006 nella misura di 445.397 schede

in data 11 e 23 aprile 2008, con riferimento all'esercizio 2007, nella misura di 334.766 schede

in data 31 marzo 2009, con riferimento all'esercizio 2008, nella misura di 78.104 schede

In Milano, sino al 31 marzo 2009.

#### **Parte civile costituita:**

**TELECOM ITALIA S.p.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Franco Bernabè, con sede in Milano, Piazza degli Affari n.2, elettivamente domiciliata in Milano Via Serbelloni nr. 1, presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Matteo Vizzardi del Foro di

2  
V  
A

Milano.

Difesa di fiducia dall'Avv. Matteo Vizzardi del Foro di Milano, con studio in Milano Via Serbelloni nr. 1, presente

**RILEVA**

che nella specie sono state raccolte le seguenti fonti di prova:

- ✓ Atti di P.G. e relativi allegati;
- ✓ Verbali di sommarie informazioni testimoniali;
- ✓ Documentazione consegnata dallo studio legale Santa Maria indicata in atti;
- ✓ Documentazione cartacea e informatica acquisita durante le operazioni di P.G.;
- ✓ Relazioni dei Consulenti tecnici dell'Ufficio;

**RILEVA**

che alla luce delle suindicate fonti di prova, non sono ravvisabili i presupposti per una pronuncia ex art. 425 c.p.p.;

**P.Q.M.**

visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 disp. att. c.p.p.,

**DISPONE**

il rinvio al giudizio degli imputati suindicati per il reato loro ascritto, indicando per la comparizione dei predetti davanti al

**Tribunale di Milano, sezione III<sup>^</sup> penale, in composizione collegiale,**  
nell'aula n. 3 della stessa Sezione, sita al piano terzo del Palazzo di Giustizia (via Freguglia 1 Milano),

**l'udienza dell'8 OTTOBRE 2012 ore 09.30**

con avvertimento a ciascun imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

**AVVERTE**

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

**AVVISA**

che la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire.

**DISPONE**

-che al presente decreto sia allegata l'ordinanza dichiarativa della contumacia degli imputati,  
-che il decreto stesso sia notificato ai predetti imputati, che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Milano, 10.7.2012.

IL CANCELLIERE  
Davide ANELLO

Il Giudice  
Dr. Fabrizio D'Arcangelo

IL CANCELLIERE  
Davide ANELLO